

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1403 DEL 29/08/2024

O G G E T T O

RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTÀ DI CHIAMPO, IL CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI “S. ANTONIO” CHIAMPO E ALTA VALLE E L’AZIENDA ULSS 8 BERICA PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ. PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2025.

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO OVEST
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 1439/24

Il Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2019/2023, approvato dalla Regione Veneto con legge n. 48 del 28/12/2018, definisce i Centri di Servizio punti di riferimento della comunità locale nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Nell'ambito della programmazione locale, il Piano considera la possibilità di riconversione e diversificazione della gamma delle prestazioni da essi erogabili: dalla residenzialità alla domiciliarità, fino all'acquisto di prestazioni dai medesimi Centri di Servizi.

L'integrazione socio sanitaria costituisce obiettivo strategico del Piano Socio Sanitario Regionale che individua anche nella unificazione della rete dei produttori pubblici uno strumento fondamentale per un welfare di comunità.

Il modello veneto, costruito attorno al pilastro strategico dell'integrazione socio-sanitaria, ha posto le basi per lo sviluppo di un approccio unitario alla cura, in particolare, delle persone affette da limitazioni funzionali, incluse le demenze, con effetti positivi nell'organizzazione della risposta ai loro bisogni e nel miglioramento della qualità di vita.

Anche la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 dell'8/11/2000, ha compiutamente individuato il ruolo dei Comuni e quello delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ha confermato a livello distrettuale l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale.

Richiamata, infine, la L.R. n. 9 del 04 aprile 2024, che ha dato disposizioni in merito all'assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali, definendo le funzioni e i compiti degli Enti e dei soggetti interessati alla promozione di un sistema integrato degli interventi, dei servizi sociali e socio-sanitari per garantire una pianificazione e una programmazione più rispondenti al contesto territoriale, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Il dettato normativo regionale punta alla realizzazione di detto sistema attraverso la costruzione di processi partecipati, l'integrazione con gli interventi e i servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, ecc. e con tutte le materie attinenti alle politiche del welfare.

In questo quadro istituzionale il Comune di Chiampo sin dall'anno 2020, in esecuzione all'evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia, ha promosso un accordo di programma in collaborazione con l'Azienda ULSS 8 Berica e con il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle per integrare le funzioni dei servizi sociali e sanitari offrendo ai cittadini adeguati percorsi unitari di assistenza domiciliare socio-sanitaria ed indirizzando le risorse verso le situazioni connotate da specifiche condizioni di debolezza socio-economica, correlate al grado limitazione dell'autonomia personale.

L'Azienda ULSS 8 Berica, con deliberazione aziendale n. 1899 del 03/12/2020, ha aderito all'accordo per il triennio 2021 - 2023 e con successivo provvedimento n. 15 del 11/01/2024 ne ha disposto la proroga, su iniziativa delle parti, fino al 30/06/2024.

Sulla scorta dell'esperienza sin qui maturata, l'Azienda esprime la concreta volontà di consolidare un percorso che garantisca l'ottimizzazione degli impegni e delle risorse utilizzate. L'obiettivo condiviso e comune tra gli Enti è, infatti, quello di garantire percorsi omogenei e univoci di natura socio-sanitaria e assistenziale per rispondere in modo continuo alla globalità e mutabilità dei bisogni.

Con comunicazione del 15/07/2024 il Comune di Chiampo ha proposto il rinnovo dell'accordo per il periodo 01/07/2024 – 31/12/2025, ribadendo che ciascuno dei Soggetti coinvolti riveste un ruolo fondamentale perché costitutivo dell'integrazione tra professionalità, competenze, ruoli, ambiti di intervento che hanno come obiettivo comune, in via principale, l'assistenza alla persona anziana autosufficiente e adulta/anziana non autosufficiente. In particolare:

- l'Azienda ULSS nel suo ruolo di titolare delle politiche socio sanitarie del territorio;
- il Comune, nel ruolo di titolare della funzione sociale;
- il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle come centro erogatore di servizi, autorizzato e accreditato ai sensi della Legge Regionale n. 22/2002.

L'allegato accordo di programma (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale, finalizzato a sostenere e promuovere l'integrazione socio - sanitaria, intesa come processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere un ampio sostegno alla domiciliarità, a favore della persona anziana autosufficiente ed adulta/anziana non autosufficiente.

A detto fine si richiamano:

- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che detta disposizioni in merito alla possibilità di promuovere e concludere accordi di programma fra soggetti ed enti per la definizione e l'attuazione, fra l'altro, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli stessi soggetti;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che detta disposizioni in merito ad accordi fra pubbliche amministrazioni;
- il Piano di Zona, approvato con deliberazione aziendale n. 477 del 30/03/2023, che sostiene lo sviluppo del lavoro di rete inteso come insieme di Soggetti collegati da rapporti di collaborazione appositamente progettati e strutturati allo scopo di pervenire ad un sistema integrato di servizi socio sanitari.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di rinnovare l'accordo di programma tra la Città di Chiampo, il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle e l'Azienda ULSS n. 8 Berica per la disciplina del sistema delle cure

domiciliari e socio-assistenziali a supporto della domiciliarità, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1);

2. di stabilire che l'accordo avrà decorrenza dal 01/07/2024 fino al 31/12/2025;
3. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico di questa ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato - dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Achille Di Falco – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REP N°

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTÀ DI CHIAMPO, IL CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI "S. ANTONIO" CHIAMPO E ALTA VALLE E L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI E SOCIOASSISTENZIALI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ. PERIODO 01/07/2024-31/12/2025.

PREMESSO:

- che la Regione del Veneto, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nel rispetto delle normative vigenti, sostiene la centralità, lo sviluppo, il benessere, l'empowerment della persona, della famiglia, della comunità, riconoscendo il diritto ad una vita dignitosa attraverso politiche di prevenzione, prossimità, protezione e promozione dei diritti e dei doveri di cittadinanza sociale, assicurando l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, derivanti da condizioni di vulnerabilità e di fragilità personali e sociali;
- che per le predette finalità la Regione ed i Comuni, associati negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), promuovono il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con il concorso di istituzioni pubbliche, delle formazioni sociali, dei singoli cittadini, delle famiglie, degli Enti del Terzo Settore e di altri Enti e soggetti preposti;
- che il Comune di Chiampo afferisce all'Ambito Territoriale Sociale (ATS) Veneto_05 Arzignano del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS 8 Berica;
- che la Regione del Veneto, con la Legge Regionale 04 aprile 2024 n. 9 (BUR n. 44 del 09.04.2024) ha dettato le disposizioni generali in merito all' "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali" definendo in merito le funzioni e i compiti dei vari Enti e dei soggetti interessati al fine di promuovere e realizzare un sistema integrato degli interventi, dei servizi sociali e socio-sanitari;
- che secondo il dettato normativo regionale tale sistema si realizza attraverso la costruzione di processi partecipati, l'integrazione con gli interventi e i servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi ecc. e con tutte le materie attinenti alle politiche del welfare per garantire una pianificazione e una programmazione più rispondenti al contesto territoriale, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS);
- che la Regione del Veneto, in particolare, promuove il rispetto e la realizzazione dei LEPS e la loro integrazione con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) al fine di assicurare equità di accesso e di trattamento per tutti i cittadini, attraverso la realizzazione di progetti innovativi di prevenzione e di risposta ai bisogni, sostenendo anche iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici e privati;
- altresì che il Piano di Zona, di cui all'art. 19 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, costituisce lo strumento fondamentale redatto in conformità alle previsioni del Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali (art.12), secondo le linee guida approvate dalla Giunta Regionale;
- che nel Piano di Zona è prevista una specifica sezione recante le azioni programmate in materia di integrazione socio-sanitaria regolate d'intesa tra gli ATS e l'Azienda ULSS di riferimento;
- nel Piano di Zona è assicurata inoltre la partecipazione di tutti gli Enti e i soggetti coinvolti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, anche attraverso i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, previsti ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- che secondo la normativa regionale, i Comuni, anche attraverso la Conferenza dei Sindaci, concorrono alla costruzione del Piano di Zona e alla predisposizione del Piano Locale della non autosufficienza con lo scopo di far convergere il sistema della domiciliarità con quello della residenzialità e della semi-residenzialità, considerando prioritario lo sviluppo dei processi assistenziali a domicilio dell'utente;
- che il Piano di Zona rappresenta quindi lo strumento di ricognizione dei bisogni per assicurare l'integrazione sociosanitaria e sociale, per la ricomposizione e l'ottimizzazione delle risorse provenienti dalle reti istituzionali, nonché il punto di riferimento per ogni soggetto della società civile interessato a contribuire allo sviluppo della comunità locale;
- che la Giunta Regionale del Veneto, al fine di recepire quanto introdotto dalla normativa statale e regionale in materia di servizi sociali ed integrazione sociosanitaria e relativamente ai Piani di Zona, con provvedimento n. 1312 del 25 ottobre 2022, ha approvato le linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025, delineando la cornice entro cui ricomporre le risorse e le azioni programmatiche relative alle diverse aree tematiche e facilitare la costruzione di una programmazione "ponte" che accompagni il sistema sociale e sociosanitario nell'attuazione dei livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) già previsti dal Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023;
- che il Piano di Zona 2023-2025, approvato con deliberazione dell'Azienda ULSS 8 Berica n. 477 del 30.03.2023, pone tra gli obiettivi l'implementazione delle iniziative di "welfare di comunità" con la partecipazione di diversi soggetti attivi nei territori, secondo un modello che valorizzi le buone prassi sperimentate;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 341 del 28.02.2024, sono stati recepiti i documenti attuativi del Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025, della stessa Azienda ULSS n. 8 Berica, relativi all'annualità 2024 dell'ATS VEN_05 del Distretto Ovest e dell'ATS VEN_06 del Distretto Est, approvati rispettivamente dal Comitato dei Sindaci in data 23 febbraio 2024 e in data 22 febbraio 2024;
- che nei predetti documenti attuativi annuali, relativi in particolare all'annualità 2024, dell'ATS VEN_05 del Distretto Ovest e dell'ATS VEN_06 del Distretto Est, inviati alla Regione del Veneto, è stato previsto tra l'altro, lo sviluppo e l'integrazione dei "servizi alla domiciliarità";
- che in coerenza con gli indirizzi regionali e di zona vigenti in materia, così come delineato nelle linee guida per la nuova Programmazione Locale dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari per il triennio 2023-2025 con il presente accordo si intende offrire ai cittadini adeguati percorsi unitari di assistenza domiciliare e socio-assistenziale indirizzando le risorse verso situazioni connotate da specifiche condizioni di debolezza dell'utenza, anche socio-economica, correlate al relativo grado di limitazione dell'autonomia personale, garantendo dei percorsi univoci e uniformi per rispondere in modo continuativo alla globalità e alla mutabilità dei bisogni dei cittadini;
- che nell'ambito delle normative statali e regionali vigenti il "sistema della domiciliarità", individua pertanto:
 - il quadro programmatico e gestionale attraverso il quale le Aziende ULSS e i Comuni promuovono la qualità di vita dei cittadini in situazione di fragilità, con particolare riferimento alle persone a rischio di esclusione dal contesto familiare, attraverso una rete composta di politiche, risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili e/o non autosufficienti;
 - il Piano Locale per la Domiciliarità (PLD) rappresenta lo strumento di governo dell'integrazione degli interventi, prestazioni e servizi domiciliari, nel contesto del Piano di Zona dei servizi alla persona;
- che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati "cure domiciliari" consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici,

infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita;

- che l'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle condizioni di maggior rilievo che connotano la trasformazione sociale e l'aumento esponenziale delle richieste di servizi assistenziali;
- che per far fronte alle condizioni di non autosufficienza, non solo nelle persone anziane, ma anche in quelle adulte e con disabilità, si è reso necessario attivare un processo di pianificazione locale, di rafforzamento della rete, di sinergia degli Enti, di riorganizzazione delle modalità gestionali e delle risorse disponibili, fondati sulla valutazione multidimensionale delle situazioni personali e familiari e sulla definizione e attuazione dei progetti individuali nei quali si intersecano le prestazioni assistenziali sociali, socio assistenziali e sociosanitarie e gli interventi di natura economica;
- che per tali finalità, in questo quadro istituzionale, in esecuzione alla continua evoluzione della normativa nazionale e regionale, si è andato consolidando in questi anni e si intende potenziare e concretizzare, attraverso il presente accordo, un sistema organizzativo di prestazioni e di servizi sul territorio comunale, secondo il modello veneto, alla cui realizzazione partecipano diversi soggetti istituzionali (Comune, Azienda ULSS 8 Berica e Centro Servizi Assistenziale) in base al ruolo e alle rispettive competenze come successivamente definite;
- che la sinergia di risorse finora messe in campo per assicurare un valido sistema di offerta per le persone in condizioni di fragilità è sintomatica di quanto il lavoro di rete abbia assunto un'importanza fondamentale per i cittadini;
- che il Comune di Chiampo pone la persona al centro della propria attività con la finalità di sviluppare un efficiente servizio di sostegno sociale tutelando in particolare i soggetti fragili per assicurare loro protezione, assistenza e possibili condizioni di autosufficienza sia in situazioni di acuzie che di cronicità;
- che il Comune intende realizzare un sistema di servizi socioassistenziali e domiciliari secondo i principi di universalità, uguaglianza, giustizia ed equità sociale, imparzialità, trasparenza, efficacia, economicità, sussidiarietà e personalizzazione degli interventi, in relazione alle specifiche condizioni e necessità del destinatario;
- che il sistema di tali servizi, oggetto del presente Accordo, è finalizzato a tutelare l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, promuovendo la "domiciliarità" e ogni intervento atto a prevenire condizioni di emarginazione e solitudine, nonché il ricorso all'istituzionalizzazione, favorendo il benessere psico-fisico, nel rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita dei cittadini;
- che l'Azienda ULSS 8 Berica, quale Ente strumentale della Regione del Veneto e quale organizzazione che opera nel campo della cura, dell'assistenza, della riabilitazione e della prevenzione, ha come propria missione quella di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale e di realizzare le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale nel proprio ambito territoriale, impiegando, nei molteplici e quotidiani processi clinici ed assistenziali, le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che la visione strategica dell'Azienda ULSS 8 Berica è orientata ad offrire processi assistenziali ed organizzativi che tengano conto delle legittime esigenze ed aspettative dei cittadini, attraverso servizi appropriati e che siano finalizzati ad ottenere un miglioramento continuo della qualità dell'assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi, avvalendosi dell'evoluzione delle tecniche e delle conoscenze, a sostenere e sviluppare nella comunità la promozione della salute mediante un'azione intersettoriale delle diverse componenti della società civile, la partecipazione ed il coinvolgimento delle persone e della comunità stessa, quale realtà capace di esprimere bisogni, di sviluppare proposte, di selezionare le priorità di intervento e di partecipare al controllo dei risultati;

- che il locale Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle, quale importante realtà assistenziale territoriale locale e centro servizi, ricopre un ruolo essenziale a livello comunale e intercomunale in quanto eroga servizi socioassistenziali, domiciliari e residenziali, semi-residenziali, più mirati ed efficaci per l’utenza al fine di migliorare la qualità della vita delle persone in condizione di bisogno;
- che, la richiamata Legge n. 328 del 08.11.2000 ha compiutamente individuato il nuovo ruolo dei Comuni (art. 6) e quello delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – IPAB - (art. 10), di cui alla L. 17 luglio 1890 n. 6972, qual’ è il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle, nell’ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- che il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle, Ente accreditato dalla Regione del Veneto, istituito nel 1418 con il nome di “Hospitale S. Antonio”, successivamente eretto in Ente Morale con Regio Decreto 12.7.1896 allo scopo di provvedere al ricovero e all’assistenza degli anziani di ambo i sessi del Comune di Chiampo e limitrofi, persegue lo scopo di favorire l’assistenza delle persone indigenti ed in condizione di bisogno, con particolare riguardo ai soggetti disabili e non autosufficienti;
- che il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle, è in grado di attivare a favore degli utenti servizi socioassistenziali e di assistenza domiciliare, complementari e integrativi rispetto ai servizi base dell’assistenza forniti dalla rete familiare e solidaristica, allo scopo di garantire condizioni di vita migliori al fine di contrastare i processi di decadimento psico-fisico e sostenendo il recupero e l’autonomia;
- che il Centro Servizi Assistenziali di Chiampo, persegue le suddette finalità, per scopi Statutari e tra l’altro in particolare provvede:
 - all’ accoglienza di persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti nella propria struttura e, in relazione allo stato sociosanitario delle stesse, fornisce loro l’assistenza mediante il ricovero a pagamento;
 - alla realizzazione di servizi residenziali, semi-residenziali, domiciliari, territoriali, ambulatoriali e aperti a persone anziane, indigenti, inabili o a coloro che versano in situazioni di disagio o di bisogno;
 - collabora con Enti pubblici e organismi privati mediante stipula di convenzioni per l’attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari e dell’assistenza sociale e domiciliare;
- che il Centro di Servizio di Chiampo dal 2011 offre alla cittadinanza presso la propria sede, il Centro Diurno e a domicilio dell’utente, dei servizi finalizzati al recupero funzionale della persona, supporto logopedistico, psicologico, attività infermieristiche, servizi di igiene e cura personale, lavanderia e stireria, pulizia dell’abitazione, trasporto di persone in caso di necessità, attivazione di percorsi di info-formazione, rivolti in particolare ai caregiver, progetti personalizzati in materia assistenziale, preparazione e distribuzione di pasti, attività di accoglienza e socializzazione di persone in condizioni di difficoltà e di bisogno assistenziale, con conseguente sollievo delle famiglie nonché, su accordo con il Comune, il Tribunale di Vicenza e la Provincia di Vicenza la gestione della volontaria giurisdizione per il miglioramento dell’efficacia dei servizi di giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica e all’ Amministrazione di Sostegno;
- che da alcuni anni, a seguito di specifici Accordi ex art. 15 della Legge 241/1990 tra il Comune di Chiampo, l’Azienda ULSS n. 8 Berica e il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle, e di successivi Protocolli Operativi attuativi degli accordi di programma, eroga nel territorio comunale a favore dei cittadini i servizi di assistenza domiciliare e i servizi socioassistenziali a sostegno della domiciliarità;
- che tale sistema organizzativo ha permesso di garantire all’utenza una maggior qualità nella “cura” all’interno di un processo che affianca il concetto della cura stessa a quello più ampio del “prendersi cura” della persona;

- che la presenza di servizi e di strutture nel territorio consente di perseguire e di promuoverne il benessere dei cittadini e di sostenere la scelta degli interessati a permanere nel proprio domicilio e quindi di riservare l'accoglienza residenziale prioritariamente alle persone non altrimenti assistibili presso la propria abitazione, nonché assicurare la qualità e l'appropriatezza degli interventi e la relativa puntuale erogazione;
- che gli Enti sopra indicati hanno il compito di soddisfare gli interessi comuni, coincidenti per competenze in materia di assistenza ponendo l'utente al centro rispetto alla rete dei servizi;
- che la creazione di sinergie tra il Comune di Chiampo, il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle e l'Azienda ULSS n. 8, rappresenta una delle priorità delle parti perché consente di programmare, co-progettare e realizzare interventi e sostegni a favore della cittadinanza nonché di condividere conoscenze e professionalità in progetti unitari volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuno di essi;
- che le parti intendono con il presente Accordo di Programma pianificare un insieme di azioni condivise, funzionali al modello veneto, di erogazione dei servizi socioassistenziali e domiciliari rivolti alle persone in condizioni di bisogno assistenziale;
- che la sottoscrizione dell'Accordo è da considerarsi una manifestazione condivisa e concreta della volontà di realizzare pertanto un percorso che garantisca ai cittadini la fruizione dei servizi in argomento e che possa coniugare le prestazioni esistenti con altri progetti innovativi in materia socioassistenziale e domiciliare;

VISTO che ai Comuni sono attribuite le funzioni e i compiti relativi a:

- funzioni attribuite ai sensi del D.Lgs. 112/1998, artt. 131 e 132;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di cui all'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D. Lgs. 229/1999 e s.m.i.;
- funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali attribuite ai sensi della Legge n.328/2000 art.6;

DATO ATTO:

- che il legislatore, precisata la titolarità delle funzioni, mira ad assicurare ai servizi sociali un livello organizzativo territoriale compatibile con criteri di efficienza e di efficacia, riconoscendo ai Comuni la facoltà di individuare "gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini" (art. 6, comma 1, L. 328/2000);
- che gli articoli 128 e 130 della L.R. 13.04.2001 n.11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112" consentono ai Comuni di utilizzare le forme associative previste dal D.Lgs. n. 267/2000, al fine di conseguire un migliore e uniforme livello qualitativo dei servizi, nonché di concludere, nelle materie proprie o conferite, accordi e programmi nonché stipulare convenzioni con i soggetti indicati all'art. 1, comma 5, della L. n. 328/2000 per la gestione della rete dei servizi sociali;
- che già la DGR n. 157 del 26.10.2010 e la DGR n. 2082 del 03.08.2010 della Regione del Veneto e ss.mm.ii. promuovono l'integrazione fra Enti (Comuni, IPAB, Enti del Terzo Settore) per il sostegno della domiciliarità;

VISTI:

- la Legge 17 luglio 1890 n. 6972, recante "Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e la Legge 13 novembre 2000 n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 10 nonché il successivo D.Lgs. n. 207/2001;
- la Legge Regionale n. 55 del 15 dicembre 1982, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale";

- il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” (ISEE) e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato l’Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Comune di Chiampo, il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle e l’Azienda ULSS 8 Berica per la disciplina del sistema delle cure socioassistenziali e domiciliari nel territorio comunale, per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 27.12.2023 con la quale è stata approvata, ai sensi ex art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i., la proroga al 30.06.2024 (Rep. n. 859/2) del succitato Accordo di Programma Rep. n. 573/2 sottoscritto con il Centro Servizi “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle e l’Azienda ULSS 8 Berica ed i relativi Protocolli Operativi, in esecuzione all’art. 13 dello stesso;
- la deliberazione n. 1558 del 12/12/2023 con la quale la Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della DGR n. 256 del 15/03/2023 ha approvato il “Piano Regionale per la non autosufficienza 2022-2024” ed in particolare l’Allegato “A”;
- la deliberazione n. 333 del 22/02/2024 del Direttore dell’Azienda ULSS 8 Berica recante” Atto di programmazione ICD – Impegnative di cura domiciliare e interventi di sollievo e sostegno a favore dei caregiver – anno 2024;
- il vigente Regolamento Comunale per l’accesso e l’erogazione degli interventi economici di assistenza sociale;

CONSIDERATO CHE

- l’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. detta disposizioni in merito alla possibilità di promuovere e concludere accordi di programma fra soggetti ed Enti nello stesso articolo citati per la definizione e l’attuazione, fra l’altro, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata degli stessi soggetti;
- l’art. 15 (Accordo fra Pubbliche Amministrazioni) della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che “– omissis - *Le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- il presente Accordo di Programma consente mediante reciproca collaborazione fra gli Enti interessati, il conseguimento di un risultato comune e sinergico che viene sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata..., ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;
- è in questo quadro istituzionale che si muovono soggetti che nel campo dell’integrazione sociosanitaria rivestono un ruolo fondamentale e necessario, perché costitutivo dell’integrazione fra professionalità, competenze, ruoli, ambiti d’intervento che hanno come obiettivo comune, in via principale, l’assistenza alla persona non autosufficiente o in condizione di bisogno. In particolare:
 - l’Azienda ULSS nel suo ruolo di titolare delle politiche sociosanitarie del territorio;
 - i Comuni, nel ruolo di titolare della funzione sociale;
 - il Centro Servizi Assistenziali quale erogatore di servizi, autorizzato e accreditato ai sensi della Legge Regionale n. 22/2002.
- a fianco di questi soggetti rimane il ruolo insostituibile dell’utente e della sua famiglia chiamata a condividere i percorsi di progettazione dei servizi, stimolando costantemente il miglioramento degli stessi e proponendo suggerimenti per andare incontro alle necessità dell’utenza portatrice di bisogni sempre più complessi, articolati ed in continua evoluzione;
- questo è lo scenario in cui è nata la necessità di definire il presente nuovo Accordo tra istituzioni diverse in materia di socioassistenziale, sanitaria e domiciliare al fine di garantire servizi

sempre più efficienti e di qualità;

- il presente l'Accordo di Programma rappresenta lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale finalizzato a sostenere e promuovere l'integrazione socioassistenziale, domiciliare e sociosanitaria, intesa come processo, che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere all'utenza, di esprimere al meglio le proprie potenzialità, consentendole una maggiore permanenza al proprio domicilio;
- gli Enti firmatari assumono, quindi, come proprie le finalità qui declinate, impegnandosi all'osservanza delle procedure definite e degli impegni presi con il presente Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti così come sotto costituiti, si stipula l'Accordo di Programma di seguito riportato:

TRA

LA CITTÀ DI CHIAMPO, che di seguito per brevità verrà chiamato anche **COMUNE** (C.F. 81000350249/P.IVA 00292910247) rappresentato dal Sindaco **Dott. Negro Filippo**, il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune stesso

E

IL CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI "S. ANTONIO" CHIAMPO E ALTA VALLE, che di seguito per brevità verrà chiamato anche Centro Servizi Assistenziali (CSA) con sede a Chiampo in Via M.C. Merloni n. 10 (C.F./P.IVA 00530590249), rappresentato dal **Dott. Tonin Alessandro**, nella sua qualità di Presidente del Centro Servizi Assistenziali, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Centro Assistenziale

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA con sede a Vicenza (C.F./P.IVA 02441500242) in Viale F. Rodolfi n. 27, rappresentata **dalla Dott.ssa Simionato Patrizia** nella sua qualità di Direttore Generale, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda ULSS 8 Berica

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, da ritenersi presupposti essenziali di fatto e di diritto comuni alle parti, determinati dalla volontà delle stesse ai fini della stipulazione dell'Accordo stesso.

Art. 2 OGGETTO

1. Costituisce oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e in base a quanto previsto nel Piano Socio Sanitario, nel Piano Locale della Domiciliarità, nel Piano di Zona, il Sistema dell'erogazione a favore dell'utenza di cure domiciliari e socio-assistenziali a supporto della domiciliarità, attivate dal Comune di Chiampo, dal Centro Servizi Assistenziali "S.

Antonio" Chiampo e Alta Valle e dall'Azienda ULSS 8 Berica (per gli interventi e servizi di Assistenza Domiciliare Integrata- ADI).

2. Le parti convengono, visto il Piano della Domiciliarità e il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013 e s.m.i., di applicare le normative in materia e il Regolamento Comunale per l'accesso e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale in vigore e successivi, per quanto non specificato dal presente Accordo.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 34 del T.U. 267/2000, il presente Accordo di Programma mira a definire, attuare, programmi e interventi, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli Enti sottoscrittori lo stesso Accordo o, comunque, di almeno due dei predetti soggetti.
4. Il fine precipuo del presente Accordo di Programma è anche quello di assicurare il coordinamento delle azioni, della co-programmazione e co-progettazione nonché dell'attuazione dei servizi oggetto del presente accordo.

Art. 3 DEFINIZIONE

1. Il sistema della domiciliarità è sostenuto dagli Enti sottoscrittori del presente Accordo e realizzato con il concorso di tutte le risorse della comunità locale, con le Associazioni di Volontariato ecc. e con le altre forme di partecipazione sociale.
2. Il Sistema delle cure domiciliari, dei servizi socioassistenziali e a supporto della domiciliarità, si realizza attraverso la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio e l'attuazione delle azioni e dei servizi condividendo con l'Azienda ULSS 8 Berica, il Centro Servizi Assistenziali di Chiampo e il Comune di Chiampo di percorsi di presa in carico degli utenti.
3. Il Sistema delle cure prevede l'erogazione di una serie di prestazioni domiciliari e socioassistenziali a supporto della domiciliarità, a favore dei cittadini, integrate con prestazioni di natura sanitaria, da eseguirsi a domicilio della persona e presso i locali del Centro Servizi o del Centro Diurno, conformemente alle norme di settore, volte a garantire ai destinatari una vita autonoma e qualitativamente migliore.

Art. 4 FINALITÀ

1. Le azioni previste con il presente Accordo intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a. rafforzamento del sistema dei servizi per assicurare il mantenimento della persona il più a lungo possibile nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio, prevedendo e/o posticipando il ricorso a ricoveri ospedalieri o anticipati e prematuri inserimenti in strutture residenziali, semi-residenziali e/o protette;
 - b. riconoscimento della centralità della persona e della sua rete parentale e solidaristica nella determinazione della progettualità degli interventi di cura;
 - c. tutela della salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e miglioramento e/o mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
 - d. realizzazione di un modello organizzativo d'integrazione delle funzioni dei Servizi Sociali territoriali e sanitari, che offra ai cittadini modalità e garanzie uniformi di accesso e di erogazione;
 - e. qualificazione delle attività e differenziazione delle prestazioni erogate dai servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni di cura e di sostegno;
 - f. miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi di lettura, valutazione dei bisogni e personalizzazione dei progetti;
 - g. perfezionamento delle modalità informative e delle azioni di orientamento degli utenti, per favorire l'accesso ai vari servizi, secondo le formule organizzative presenti nel territorio e

- condivise di comune accordo;
- h. miglioramento dei flussi informativi fra gli Enti coinvolti;
 - i. ottimizzazione delle risorse, sia umane che strumentali, messe a disposizione dagli Enti interessati.
2. La sinergia fra gli Enti, che si concretizza con la stipula del presente Accordo, permette di raggiungere l'obiettivo di "vicinanza" all'utenza interessata e ai familiari e/o caregiver delle persone assistite.

Art. 5 DESTINATARI

1. I destinatari del Sistema delle cure domiciliari e socio-assistenziali a supporto della domiciliarità, oggetto del presente accordo, sono i cittadini residenti a Chiampo: adulti autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, anziani, disabili, soggetti inabili all'attività lavorativa, persone a carico al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, persone in condizione di bisogno o a carico dei Servizi Sociali del Comune, soggetti in condizioni di disagio, di fragilità sociale, economica, che si trovano in uno stato di dipendenza sanitaria o socio-sanitaria o che necessitano di un aiuto meramente assistenziale, che li portano a richiedere all' Ente Pubblico (Comune, Centro Servizi e/o AULSS) interventi finalizzati alla prevenzione, al recupero, al miglioramento e al mantenimento dell'autonomia personale e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
In particolare, si tratta di persone affette da varie patologie fisiche e/o psichiche nelle quali lo stato di bisogno sociale, assistenziale e domiciliare può essere ulteriormente aggravato dall'urgenza e dalla scarsa presenza di una rete di supporto familiare.
2. Per casi particolari il servizio può essere erogato a persone disabili, adulti e/o affetti da patologie psichiatriche o di dipendenza alcolologica o tossicologica etc. Per questi casi l'attivazione del servizio avviene previa predisposizione di un programma concordato tra servizio specialistico di riferimento e il Centro Servizi Assistenziali, anche attraverso l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.). L'erogazione del servizio domiciliare in questi casi è comunque subordinata alla continuità della presa in carico della persona da parte del relativo servizio specialistico e alla supervisione, da parte del medesimo servizio specialistico e delle modalità di erogazione dello stesso.
3. L'erogazione dei servizi presuppone comunque l'assenso della persona interessata o chi ne cura gli interessi allo svolgimento degli stessi.
4. Nel caso di persone residenti a Chiampo, ma domiciliate temporaneamente presso altro territorio, si provvederà previa valutazione, alla progettazione condivisa con il Servizio Sociale del Comune di domicilio.
5. I servizi domiciliari e i servizi socioassistenziali a supporto della domiciliarità vengono promossi e attivati a favore dell'utenza dal Centro Servizi Assistenziali e dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune secondo i criteri di accesso e le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'accesso e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale e successivi nonché dei rispettivi Protocolli Operativi, attuativi dell'Accordo.

Art. 6 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ

Il Sistema delle cure domiciliari oggetto del presente accordo assicura i seguenti interventi, così come

di seguito descritti, che riguardano in particolare:

1. **i servizi di assistenza domiciliare (SAD);**
2. **i servizi socioassistenziali a supporto della domiciliarità;**
3. **i servizi innovativi a supporto della domiciliarità;**
4. **il servizio di segretario sociale.**

Art. 7 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste nel complesso di prestazioni di natura socioassistenziale di aiuto domestico e di socializzazione, effettuate presso il domicilio di persone in stato di bisogno che necessitano di assistenza.

L'ambito in cui si realizza il servizio è il domicilio, che non indica semplicemente la "casa" della persona, ma soprattutto l'ambiente in cui la stessa vive e sviluppa relazioni significative per la sua esistenza. Pertanto, gli interventi di domiciliarità vengono rivolti all'utente nell'ambito della sua famiglia, al vicinato, alla rete del volontariato, ai servizi istituzionali e non del territorio e alla "rete" relazionale in cui si colloca l'individuo, che per esso rappresentano risorse attive o potenziali.

Il servizio di Assistenza Domiciliare viene svolto, per competenza, dagli Operatori Socio-Sanitari, in un'ottica di sussidiarietà ed è complementare all'assistenza resa dai familiari e/o fornita dalla rete e/o dal personale privato.

Il servizio risponde inoltre all'obiettivo, per quanto possibile, di sostenere e non sostituire la persona nelle pratiche quotidiane al fine di recuperare/mantenere, dove possibile, la relativa autonomia personale dell'utente.

2. Sono condizioni per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare:
 - a. la presenza di particolari condizioni sociosanitarie e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la permanenza del soggetto nel proprio domicilio;
 - b. la disponibilità di una condizione abitativa idonea dal punto di vista igienico-sanitario;
 - c. l'accettazione da parte della persona in stato di bisogno del programma assistenziale, degli adeguamenti che si rendono necessari e delle modalità di erogazione del servizio;
 - d. la disponibilità a consentire l'accesso anche ai dati clinici dell'assistito al fine di garantire agli operatori la necessaria tutela della propria salute;
 - e. in caso di emergenza sanitaria dovranno essere rispettate le disposizioni e le ordinanze governative degli Enti statali, regionali e comunali competenti;
 - f. l'impegno della rete familiare, quando esista, a collaborare con il servizio e ad assicurare al proprio familiare un sostegno continuo onde evitare situazioni di deresponsabilizzazione;
3. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) si concretizza, in particolare, nelle seguenti prestazioni a favore dell'utenza:
 - a. aiuto, supporto, cura e igiene della persona;
 - b. supporto nella gestione di semplici attività domestiche;
 - c. preparazione e aiuto nell'assunzione dei pasti;
 - d. sostegno alla vita quotidiana dell'utente e commissioni varie;
 - e. eventuali trasporti finalizzati alla realizzazione del progetto assistenziale;
 - f. assistenza alla persona comprensiva degli interventi di socializzazione e di sostegno al nucleo familiare;
 - g. accompagnamento a passeggiate, visite mediche, visite e familiari e/o parenti etc., a negozi e alimentari, possibilmente vicini o in prossimità dell'abitazione;
 - h. segnalazione delle condizioni generali per prevenire aggravamenti e complicanze;
 - i. supporto socioassistenziale integrato con gli interventi sanitari di cura e di riabilitazione per persone inserite in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e (ADIMED) di competenza dell'AULSS 8 Berica;

4. ogni altro intervento, azione o servizio che rientri nel piano assistenziale individualizzato e nel programma assistenziale domiciliare.

Art. 8 SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ

I servizi socioassistenziali a supporto della domiciliarità vengono erogati ai cittadini dal Centro Servizi Assistenziali di Chiampo, presso i locali del Centro, presso il Centro Diurno o presso il domicilio dell'utente, a completamento e a integrazione dei servizi di assistenza domiciliare.

1. I servizi erogati all'utenza presso i locali del Centro Servizi si distinguono in:

- a. animazione, svago e socializzazione;
- b. preparazione, somministrazione e consumo di "pasti caldi", a pranzo e a cena, per tutti i giorni dell'anno, dal lunedì alla domenica, comprese i giorni festivi, fino alla capienza dei locali del Centro Servizi ed in relazione alla disponibilità;
- c. supporto all'utente alle attività quotidiane ed ai servizi domiciliari, anche con programmi assistenziali individuali, in relazione alle condizioni di bisogno e di salute dell'utente quali:
 - igiene e cura della persona;
 - rieducazione funzionale e motoria;
 - logopedia;
 - supporto psicologico;
 - trasporti/accompagnamento a visite mediche, accertamenti, terapie esterne etc., previamente concordati con il Centro Servizi ed il Comune.

2. I servizi erogati a "domicilio" dell'utente, si distinguono in:

- a. preparazione, fornitura, consegna e trasporto, sull'intero territorio comunale di "pasti caldi" a pranzo, per tutti i giorni dell'anno, dal lunedì alla domenica, comprese le festività;
- b. supporto all'utente alle attività quotidiane e servizi di igiene e cura personale;
- c. rieducazione funzionale e motoria;
- d. logopedia;
- e. supporto psicologico;
- f. pulizia della casa e dell'ambiente di vita.

Art. 9 SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ

1. Il Centro Servizi Assistenziali di Chiampo in accordo con il Comune e l'Azienda ULSS n. 8 Berica attiva, **anche in via sperimentale** a favore dell'utenza e della cittadinanza, servizi innovativi, iniziative, eventi info-formativi attività e progetti finalizzati a rafforzare la cultura della "cura" del cittadino, con particolare riferimento ai soggetti anziani, per sostenere le famiglie nelle quotidiane difficoltà di gestione domestica, al fine di tutelare e migliorare la salute psico-fisica della persona, sia in chiave preventiva che di recupero, per garantirgli una vita autonomia e qualitativamente migliore, per evitare l'istituzionalizzazione presso strutture e/o ricoveri ospedalieri.
2. In particolare, il Centro Servizi Assistenziali programma, organizza e realizza i seguenti servizi:
 - a. **Eventi info-formativi per la promozione e la sensibilizzazione sociosanitaria:** rivolti ai familiari, ai caregiver, alla popolazione di Chiampo e agli altri soggetti interessati, al fine di fornire le informazioni di base in merito alla gestione della persona ed in particolare

dell'anziano a domicilio, con riferimento al deterioramento cognitivo e alle demenze. Le attività vengono svolte dal Centro Servizi con l'impiego di proprio personale qualificato e/o con la collaborazione di esperti specializzati in materia, l'azione trova riferimento anche nel piano di zona vigente;

- b. **Percorsi di promozione e sensibilizzazione** aperti alla cittadinanza e di altri soggetti interessati, per spiegare le principali patologie che possono colpire la persona, soprattutto anziana (diabete, decadimento psico-fisico etc.) con l'ausilio di proprio personale qualificato e/o con la collaborazione di esperti specializzati in materia, l'azione trova riferimento anche nel piano di zona vigente;
 - c. **Servizi di sollievo:** rivolti in particolare ai familiari delle persone adulte e/o anziane non autosufficienti che assistono la persona nel proprio domicilio. L'obiettivo è quello di sostenere e di supportare i familiari sollevandoli temporaneamente dalle incombenze dell'assistenza, offrendo dei momenti di sollievo affinché possano svolgere commissioni, faccende domestiche o altre attività, consentendo, in caso di assenza, l'assistenza del proprio caro. Il servizio di sollievo viene svolto dal Centro Servizi Assistenziali con l'impiego di proprio personale formato e/o con il ricorso ai volontari civili, debitamente formati (sui temi della disfagia, sicurezza, approccio alla demenza etc.), di Associazioni di Volontariato o attraverso altre modalità all'uopo individuate dal Centro Servizi Assistenziali stesso e di cui si fa carico, oltre che con il servizio di assistenza domiciliare dell'azienda ULSS 8 Berica, qualora il cittadino sia in carico assistenziale;
 - d. **Servizi di affiancamento per il rientro al domicilio del paziente anziano:** finalizzati ad aiutare la famiglia per accompagnare il ritorno nel proprio ambiente del paziente adulto/anziano a seguito di accoglimenti temporanei in struttura o di ricoveri ospedalieri. L'obiettivo è quello di affiancare l'utente e la famiglia nella delicata fase di rientro al proprio domicilio, fornendo supporto specialistico nelle attività di assistenza e di recupero dell'autonomia della persona, sulla base dei bisogni dell'individuo, identificati in fase di uscita dalla struttura ed in continuità assistenziale presso il proprio domicilio, l'azione viene posta a supporto della dimissione protetta ospedaliera posta in essere dall'ULSS 8 Berica;
 - e. **Servizi di accoglienza di anziani autosufficienti** over 65 anni presso i locali del Centro Servizi Assistenziali o del Centro Diurno, finalizzati alla partecipazione alle varie attività di animazione, svago, socializzazione, ricreative e di altri servizi svolti dal Centro.
3. Il Centro Servizi Assistenziali potrà proporre e attivare altri servizi innovativi a favore dell'utenza, della cittadinanza e di altri soggetti interessati, previo consenso del Comune di Chiampo e dell'Azienda ULSS 8 Berica

Art. 10 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il Centro Servizi Assistenziali di Chiampo garantisce operativamente il sistema delle cure e dei servizi oggetto del presente accordo con la messa a disposizione di un/a Assistente Sociale e di un operatore amministrativo per il tempo adeguato alle rispettive funzioni.

1. L'Assistente Sociale deve svolgere, **in particolare, le seguenti funzioni nei confronti di cittadini del Comune di Chiampo con età superiore ai 65 anni:**
 - a. il servizio di segretariato sociale, la rilevazione del bisogno e la valutazione delle condizioni di autonomia del richiedente e dell'adeguatezza della rete familiare e/o solidaristica ove presenti, con l'attivazione di servizi e/o di risorse;
 - b. la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato concordato con la persona e i suoi familiari, nel quale vengono individuati gli obiettivi, i servizi e le prestazioni necessarie;

- c. la verifica periodica dell'adeguatezza del programma rispetto al bisogno, alle risorse e al raggiungimento degli obiettivi;
 - d. la supervisione degli operatori socioassistenziali che svolgono il servizio a domicilio in collaborazione con il loro referente coordinatore;
 - e. la valutazione SVAMA sociale e la partecipazione alle UVMD per l'inserimento delle persone anziane in strutture residenziali, semi-residenziali e diurne;
 - f. la collaborazione con il Servizio di Dimissioni Protette del Centro Operativo territoriale dell'ULSS n. 8 Berica per l'attivazione di Servizi domiciliari SAD per persone che necessitano di prestazioni di natura socioassistenziale e sanitarie (Assistenza Domiciliare Integrata – ADI/ADIMED) il cui accesso e programmazione è gestito dalla Centrale Operativa ADI del Distretto Ovest dell'ULSS n. 8 Berica;
 - g. la raccolta e la valutazione del contributo regionale di Impegnativa di Cura Domiciliare nelle tipologie: B, B plus, M, Mgs;
 - h. la valutazione delle domande dei richiedenti i servizi a supporto della domiciliarità secondo i criteri di accesso previsti dal vigente Regolamento Comunale in materia di interventi economici e di assistenza sociale e successivi nonché la relativa attuazione;
 - i. provvedere a eventuali altri aspetti gestionali e organizzativi necessari per l'esecuzione dei singoli interventi di cura domiciliare e dei servizi socioassistenziali a supporto della domiciliarità previste dal presente accordo;
 - j. gestione, controllo e monitoraggio dei servizi erogati all'utenza in termini di qualità, efficienza ed economicità.
2. L'operatore amministrativo deve svolgere le seguenti attività:
- a. gestione informatica dei dati relativi ai servizi domiciliari e socioassistenziali a supporto della domiciliarità e relativo inserimento nel portale dedicato, condiviso con il Comune e relativa rendicontazione all'Amministrazione Comunale;
 - b. monitoraggio continuo e costante della spesa dei servizi erogati a favore dell'utenza in relazione al budget comunale comunicato al CSA;
 - c. quanto altro necessario richiesto dal Comune per l'attuazione delle attività inerenti al presente accordo.

Art. 11 SOGGETTI ATTUATORI DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI E A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ

1. Gli Enti aderenti al presente Accordo assicurano l'attuazione del sistema delle cure e dei servizi di cui al precedente articolo 6. nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il Centro Servizi Assistenziali "Chiampo" e Alta Valle, come definito dai rispettivi Protocolli Operativi, provvede alla gestione delle prestazioni e dei servizi di cui trattasi, a propria cura e onere, in proprio o tramite affidamento a soggetti terzi nel rispetto del codice dei contratti pubblici o in altre forme previste dalle normative vigenti.
3. Il Centro Servizi assicura l'erogazione dei servizi secondo i principi di continuo miglioramento delle prestazioni, della trasparenza dell'operato e dell'etica professionale, al fine di soddisfare in modo ottimale l'utente.
4. Nel caso in cui il Centro Servizi intenda affidare in particolare il servizio di assistenza domiciliare a soggetti terzi, le modalità, i requisiti e le condizioni della procedura affidamento dovranno essere rese note al Comune.
5. Il Centro Servizi risponderà del corretto, completo svolgimento e adempimento dei servizi secondo il presente accordo e dei Protocolli Operativi, anche in caso di affidamento a terzi.
6. Per l'espletamento in particolare del servizio di assistenza domiciliare, si dovranno necessariamente impiegare operatori sociosanitari con la qualifica conseguita in base ai corsi di

aggiornamento organizzati e/o autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi del D.G.R. 3446/86 e Legge Regionale 16.08.2001 n. 20 e s.m.i. o titolo equipollente. Analogamente per lo svolgimento degli altri servizi che necessitano di personale con adeguata specializzazione e professionalità devono essere svolti da personale qualificato per quanto attiene alle rispettive competenze, secondo le normative vigenti in materia.

7. Il Centro Servizi assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone, designate a effettuare le attività di cui al presente Accordo e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno all'utenza.
8. Nello specifico il Centro Servizi Assistenziali si assume ogni responsabilità attinente ai servizi oggetto del presente accordo ed è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per danni causati o occasionati dallo svolgimento o dal mancato svolgimento dei servizi o dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente accordo e dai Protocolli Operativi, nonché dalle norme vigenti in materia.
9. Il Centro Servizi assume in particolare, tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, previdenziali e antinfortunistici. L'assunzione delle responsabilità da parte del Centro Servizi Assistenziali di cui sopra costituisce esonero di responsabilità per gli altri soggetti sottoscrittori il presente Accordo.
10. Qualora il Centro Servizi si avvalga di personale dipendente, deve applicare nei confronti dello stesso personale, le condizioni normative, contributive e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore, esonerando il Comune di Chiampo e l'Azienda ULSS da ogni onere e responsabilità al riguardo. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta s'instaura tra il Comune e l'Azienda ULSS 8 Berica e il personale del Centro Servizi in merito.
11. Il Centro Servizi Assistenziali dovrà garantire il costante aggiornamento professionale degli operatori e del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo.
12. Il Centro Servizi, si impegna, per le finalità di cui trattasi, a stipulare e inviare al Comune idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e All-Risk con indicati i massimali necessari per coprire i rischi derivanti dall'espletamento delle attività oggetto dell'accordo stesso, che tenga indenne il Comune e l'Azienda ULSS 8 Berica da qualsiasi responsabilità per danni derivanti o collegati ai servizi erogati dallo stesso Centro Servizi agli utenti ammessi allo loro fruizione.
13. L'ULSS n. 8 Berica, attraverso il Distretto Ovest, in ottemperanza a quanto indicato nel Piano Socio-Sanitario Regionale 2023-2025 assicura l'erogazione dell'assistenza territoriale (nell'accezione di primary care) attraverso un elevato livello d'integrazione tra i servizi sanitari, sociosanitari, e socioassistenziali, al fine di garantire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sociosanitari della comunità. Il Distretto Ovest, attraverso la propria organizzazione e con le proprie risorse, provvede ad autorizzare e a programmare le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI/ADIMED).
14. L'Azienda ULSS n. 8 Berica partecipa allo sviluppo del sistema delle cure domiciliari secondo le seguenti linee d'indirizzo:
 - continuità dell'assistenza;
 - implementazione graduale di modelli organizzativi in grado di garantire assistenza attraverso U.O. Cure Primarie e Bed Management come punto di ricezione delle istanze di coordinamento delle risposte.
15. L'Azienda ULSS 8 Berica, così come previsto dalla normativa regionale, trasferisce ai Comuni i fondi regionali per l'erogazione dei benefici del Fondo per la Non Autosufficienza e i contributi per le Impegnative di Cura Domiciliari di competenza comunale.
16. Il Comune di Chiampo si impegna a promuovere e favorire attraverso il proprio Ufficio Servizi Sociali:
 - adeguata informativa sui servizi;

- assicura, sulla scorta dei dati acquisiti e condivisi in via informatica con il Centro Servizi Assistenziali, di inviare all'utente l'ammontare delle ore e il numero dei servizi erogati nonché a provvedere alla definizione dei criteri della compartecipazione ai relativi costi da parte dell'utenza, alla quantificazione delle tariffe e alla relativa riscossione;
- provvede a verificare la situazione economica equivalente degli utenti e ad aggiornare le rispettive quote di compartecipazione dell'utenza sulla base di quanto previsto dal Piano Locale della Domiciliarità e dal vigente Regolamento Comunale, dando atto che le variazioni delle soglie ISEE seguiranno le direttive regionali e/o quelle definite dall' Ambito Territoriale Sociale di riferimento;
- opera in sinergia ed in condivisione con il Centro Servizi Assistenziali di Chiampo e l'Azienda ULSS n. 8 per l'erogazione di servizi qualitativamente sempre più efficaci ed efficienti, secondo i principi di economicità e trasparenza.

Art. 12 MODALITÀ ATTUATIVE DEI SERVIZI

1. I servizi di cui al presente Accordo di Programma sono attuati dal Comune e dal Centro Servizi Assistenziali mediante specifici Protocolli Operativi approvati dai rispettivi organi competenti.
2. L'erogazione delle prestazioni deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di adeguatezza, appropriatezza ed economicità.
3. Nell'organizzazione e nella gestione dei servizi e delle prestazioni dovranno essere tenuti sempre in considerazione i seguenti elementi:
 - a. rispetto dei principi di adeguatezza e economicità;
 - b. salvaguardia della dignità e dell'autonomia dell'utenza;
 - c. rispetto del diritto alla riservatezza;
 - d. coinvolgimento, condivisione e accordo con gli utenti e i familiari nell'attuazione del progetto socioassistenziale e domiciliare;
4. Le parti s'impegnano a ottimizzare i sistemi di comunicazione anche verso l'esterno per consolidare uno scambio informativo continuo e aggiornato, virtuoso ed efficace;
5. L'erogazione dei servizi è decisa dal Comune in accordo con il Centro Servizi Assistenziali. Nei casi di urgenza, la decisione è assunta dal Centro Servizi previa approvazione del Comune.
6. Gli utenti vengono ammessi ai servizi secondo le normative statali, regionali e regolamentari comunali in materia e secondo quanto disciplinato dai relativi Protocolli Operativi;
7. Il Centro Servizi e il Comune intendono attivare ogni eventuale confronto, condivisione e adempimento delle procedure e delle azioni atte a migliorare la programmazione, l'organizzazione, la gestione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi oggetto del presente accordo, al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti all'utenza;
8. I Protocolli Operativi potranno essere rivisti, di comune accordo, qualvolta se ne ravvisi la necessità.
9. Per quanto riguarda i servizi innovativi a sostegno della domiciliarità il Centro Servizi provvede inviare al Comune e per conoscenza all'Azienda ULSS 8 Berica, la descrizione particolareggiata delle iniziative e dei servizi proposti, le modalità di attuazione, l'entità degli utenti partecipanti, i soggetti, gli Enti e le Associazioni di Volontariato etc. coinvolti nonché la rendicontazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti.

Art. 13 RAPPORTO CON ALTRI SOGGETTI, ENTI E ASSOCIAZIONI

1. Il Comune e il Centro Servizi Assistenziali favoriscono la collaborazione con i volontari civici, con gli Enti presenti nel territorio, con le Associazioni di Volontariato, con gli Enti del Terzo Settore etc., quali importanti realtà a supporto della realizzazione delle finalità del presente accordo.
2. Qualora il Centro Servizi Assistenziali si avvalga, in particolare di volontari civici per l'esecuzione dei servizi, i relativi rapporti ed accordi saranno a carico del CSA.

Art. 14 ULTERIORI PRESTAZIONI

1. Resta inteso che l'erogazione di eventuali ulteriori servizi erogati dal Centro Servizi Assistenziali, non previsti dal presente Accordo, a favore dei cittadini, saranno oggetto di apposita preventiva informativa al Comune e all'ULSS 8 Berica.
2. Gli stessi saranno completamente a carico del Centro Servizi e/o dell'utente.

Art. 15 RAPPORTI E PREVISIONI FINANZIARIE

1. Il Comune trasferisce al Centro Servizi Assistenziali la spesa per l'erogazione all'utenza dei servizi oggetto del presente accordo, sulla base dei costi dei servizi (comprensivi di ogni onere) annualmente comunicati dallo stesso al Comune per iscritto, via PEC.
2. In ogni caso la spesa per i servizi non può essere superiore allo stanziamento previsto nei rispettivi bilanci comunali e ai relativi impegni di spesa assunti a favore del Centro Servizi Assistenziali e debitamente comunicati dal Comune.
3. La predetta spesa deve essere costantemente monitorata dal Centro Servizi in condivisione con il Comune, anche in tempo reale.
4. Il Centro Servizi deve provvedere al mantenimento della spesa per l'erogazione dei servizi nei limiti del budget comunicato in merito dal Comune, attraverso un'analisi costante dei costi e del processo di erogazione dei servizi che tenga conto delle suddette risorse e dei vincoli del bilancio comunale.
5. Il Centro Servizi Assistenziali si impegna di attivare e attuare ogni azione tesa a rispettare la spesa comunale destinata all'erogazione dei servizi.
6. L'eventuale maggiore spesa, anche mensile, prevista rispetto a quella stanziata ed impegnata dal Comune a favore del Centro Servizi deve essere oggetto di adeguata motivazione e giustificazione nonché di formale comunicazione al Comune, il quale si riserva di adeguare la relativa copertura finanziaria.
7. Il Comune provvede a pagare mensilmente al Centro Servizi Assistenziali gli importi relativi ai servizi effettivamente erogati all'utenza. Il pagamento viene eseguito entro trenta giorni (30) dalla presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune della relativa fattura elettronica, unitamente al rendiconto mensile dei servizi fruiti dai richiedenti.
8. Il Comune provvede a definire con propri atti le tariffe dei servizi da applicare all'utenza, la relativa compartecipazione e riscossione.
9. L' Azienda ULSS 8 Berica assicura i trasferimenti al Comune delle risorse regionali di cui al Fondo per la Non Autosufficienza nei limiti annualmente fissati e dei benefici economici collegati alle Impegnative di Cure Domiciliari la cui liquidazione è di competenza comunale.
10. Eventuali finanziamenti regionali vincolati saranno oggetto di eventuale successiva definizione tra le parti.

11. Il Centro Servizi Assistenziali sostiene i costi indiretti derivanti dalla gestione del servizio sociale professionale e amministrativo nonché ogni altro onere connesso all'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo.

Art. 16 VERIFICHE, CONTROLLI E FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Centro Servizi Assistenziali deve verificare periodicamente con proprio personale e anche a campione degli assistiti, il gradimento e la rispondenza della qualità dei servizi erogati secondo gli standard quantitativi e qualitativi proposti.
2. Il Centro Servizi Assistenziali deve trasmettere entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione, redatta anche in forma tabellare, suddivisa in due sezioni, nella quale devono essere riportati:
 - a. la descrizione dei servizi erogati a domicilio o presso i locali del Centro a favore dell'utenza, il personale impiegato, i mezzi utilizzati, la descrizione della spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti;
 - b. le valutazioni conclusive sui servizi svolti, gli esiti dei questionari di gradimento sottoposti agli utenti, le segnalazioni di criticità e le proposte tecniche per migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti, anche in relazione alla spesa comunale;
 - c. gli esiti degli eventi e dei progetti innovativi realizzati e le eventuali nuove proposte da attuare, previo accordo con il Comune e l'Azienda ULSS n. 8 Berica.
3. Le Parti concordano che il Sindaco o l'Assessore delegato, il Responsabile Comunale del Servizio Sociale competente, il Presidente e il Direttore del Centro Servizi Assistenziali o persone da questi delegati, il Presidente o il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'AULSS n. 8, o suoi delegati, con cadenza annuale o quando ritenuto necessario da uno degli Enti, verificano lo stato di attuazione del presente accordo, anche ai fini di eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione degli organi competenti secondo l'ordinamento di ciascun Ente.

Art. 17 DURATA DELL'ACCORDO

1. La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2025.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1. l'accordo potrà essere rinnovato, su espressa volontà delle parti e mediante l'adozione di apposito provvedimento fino al 31.12.2026.
3. L'accordo potrà essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario ad una diversa organizzazione dei servizi e comunque per non oltre 6 (sei) mesi.
4. Qualsiasi modifica al presente Accordo può essere effettuata esclusivamente mediante atto scritto e deve essere approvata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale di Chiampo, del Centro Servizi Assistenziali e dell'Azienda ULSS 8 Berica. Se le modifiche riguardano esclusivamente i rapporti tra il Comune e il locale Centro Servizi è sufficiente che le stesse vengano approvate dal Comune e dal Centro Servizi e comunicate all'ULSS n. 8 Berica.

Art. 18 RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per motivi di pubblico interesse, previo avviso di sei (6) mesi da comunicarsi mediante PEC.
2. Il Comune e l'Azienda ULSS 8 Berica hanno facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso nel caso:

- caducazione dei presupposti in base ai quali l'accordo viene sottoscritto;
- si verifichino fatti o situazioni penalmente rilevanti nello svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo.

Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa reciproca ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 20 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune, ai sensi dell'art. 28 CEE n. 2016/679/UE nomina il Centro Servizi Assistenziali "SS. Antonio" Chiampo e Alta Valle Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del presente accordo

In qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, il Centro Servizi ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile esterno del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni dell'accordo il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e coordinarne tutte le operazioni;
- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l'incarico attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare immediatamente il Comune nella persona del R.U.P.;
- individuare, nell'ambito della propria struttura, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto dell'accordo. I nominativi di tali incaricati dovranno essere comunicati al Comune;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli autorizzati al trattamento le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire al Comune verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza.

Ai fini del precedente comma il Responsabile esterno del trattamento dei dati adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle vigenti disposizioni in materia. Con separato atto il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento dei dati provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati da parte del Responsabile esterno. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione del contratto il Responsabile esterno del trattamento dei dati ha l'obbligo a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 21 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo s'impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione delle progettualità in esso previste, in conformità ai criteri informativi dello stesso, e sulla scorta delle specifiche competenze istituzionali.
2. Il presente accordo viene redatto nella forma della scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986.
3. Le parti concordano che la data del presente atto coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. La sua efficacia decorre dalla medesima data, comunicata alle parti tramite PEC.
4. Il numero di registro, qualora previsto dalle norme che regolano le parti, sarà apposto sulla copia analogica semplice depositata agli atti del presente atto informatico.
5. Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione del presente Accordo, non risolubili in via bonaria, andranno devolute all'Autorità competente.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto

Per il COMUNE DI CHIAMPO

Il Sindaco Dott. Negro Filippo

Per il CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI "S. ANTONIO" CHIAMPO

Il Presidente Dott. Tonin Alessandro

Per l'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Il Direttore Generale Dott.ssa Simionato Patrizia